



PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE PROVINCIALI
EX ART. 52 D. LGS. N. 466/97

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento.....	3
TITOLO II - ENTRATE PROVINCIALI.....	3
Articolo 2 - Individuazione delle entrate	3
Articolo 3 – Regolamenti per tipologie di entrate	3
Articolo 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe.....	3
Articolo 5 - Modalità di pagamento delle entrate: la riscossione spontanea.....	4
TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE	4
Articolo 6 - Soggetti responsabili delle entrate	4
Articolo 7 - Forme di gestione delle entrate.....	4
Articolo 8 - Attività di verifica e di controllo.....	4
Articolo 9 - Poteri ispettivi.....	5
Articolo 10 - Attività di accertamento, liquidazione, e sanzionatoria	5
Articolo 11 - Intimazione al pagamento e costituzione in mora.....	6
Articolo 12 - Interessi inerenti la materia delle entrate di natura tributaria.....	6
Articolo 13 - Dilazioni di pagamento	6
Articolo 14 - Rimborsi	8
TITOLO IV - TUTELA DEL CONTRIBUENTE.....	8
Articolo 15 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni di natura tributaria.	8
Articolo 16 - Efficacia temporale delle disposizioni normative di natura tributaria.....	8
Articolo 17 - Rapporti con il contribuente e principio di informazione.....	9
Articolo 18 - Conoscenza dei provvedimenti amministrativi e principio di semplificazione della documentazione amministrativa.....	10
Articolo 19 - Chiarezza e motivazione dei provvedimenti amministrativi.....	10
Articolo 20 - Diritto di Interpello del contribuente.....	10
TITOLO V - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA	11
Articolo 21 - Forme e procedure di riscossione coattiva, formazione dei ruoli.....	11
Articolo 22 - Procedure relative all'abbandono del credito, rimborsi e transazioni	12
TITOLO VI- ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI	12
Articolo 23 - Tutela giudiziaria.....	12
Articolo 24 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale nel processo tributario	12
Articolo 25 - Autotutela	13
Articolo 26 - Accertamento con adesione	13
Articolo 27 Reclamo/Mediazione	13
Articolo 28- Ravvedimento operoso per le entrate di natura tributaria	13
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	14
Articolo 29 - Disposizioni finali	14
Articolo 30 - Disposizioni transitorie	14

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento.

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e in attuazione delle disposizioni dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 concernente la potestà regolamentare generale delle Province in materia tributaria, e della Legge 27 luglio 2000 n. 212 concernente lo Statuto dei diritti del Contribuente.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa in generale e tributaria in particolare, nonché al principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuenti e Amministrazione Pubblica.

TITOLO II - ENTRATE PROVINCIALI

Articolo 2 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:

- a) le entrate tributarie;
- b) le entrate patrimoniali (canoni COSAP) provenienti dalle concessioni per occupazione del suolo pubblico provinciale;
- c) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- d) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- e) le entrate derivanti da somme spettanti alla Provincia per disposizioni di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
- f) le entrate derivanti da trasferimenti;
- g) le entrate derivanti da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari o altro.
- h) altre entrate non esplicitamente riportate nel presente elenco.

Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali e di altri enti pubblici aventi destinazione vincolata dalla legge.

Articolo 3 – Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo.
3. I regolamenti che disciplinano entrate tributarie debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, unitamente alle deliberazioni di approvazione e resi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Al Consiglio Provinciale compete l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle altre entrate quali i canoni COSAP, delle tariffe e dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete al Presidente della Provincia la determinazione o la conferma delle aliquote dei tributi, dei canoni COSAP, delle tariffe e dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, nell’ambito della

disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto diversamente stabilito da regolamenti speciali o dalla legge.

3. I decreti presidenziali sono adottati ordinariamente entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa disposizione di legge. Nell'ipotesi in cui i predetti decreti non siano adottati entro il tale termine, viene applicata per l'esercizio finanziario di riferimento la misura già in vigore nell'esercizio finanziario precedente.

Articolo 5 - Modalità di pagamento delle entrate: la riscossione spontanea

1. Le entrate vengono accertate e riscosse nelle forme previste dal Regolamento di Contabilità.

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono Responsabili delle singole entrate dell'Ente e dei relativi procedimenti di accertamento e riscossione i Responsabili dei Servizi ai quali risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrate.
2. Il Responsabile dell'Entrata, come sopra individuato, cura:
 - le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata, in particolare l'accertamento e la riscossione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità;
 - la verifica;
 - il controllo;
 - l'attività sanzionatoria in relazione alle entrate di sua competenza secondo il presente Regolamento.

Articolo 7 - Forme di gestione delle entrate

1. Le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate proprie, ai sensi dell'art. 52 comma 5 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, possono essere gestite, ove non si provveda in forma diretta, anche disgiuntamente nelle seguenti forme:
 - a) per l'accertamento delle entrate di natura tributaria, nelle forme associate con altri Enti Locali, ai sensi del disposto di cui agli artt. 30, 31, 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - b) mediante affidamento dell'intero servizio, con la forma della convenzione, ad Azienda Speciale, ai sensi del disposto di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - c) mediante affidamento dell'intero servizio, con la forma della convenzione, a società per azioni o a società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
 - d) mediante affidamento dell'intero servizio, con la forma della convenzione, ai soggetti concessionari del servizio di riscossione di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali espletano la titolarità della medesima concessione di servizio;
 - e) mediante affidamento di concessione di servizio pubblico ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ed al D.M. 18 settembre 2000 n. 289.
 - f) altre eventuali forme previste per Legge o Regolamento.
2. L'affidamento della gestione delle entrate a soggetti terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per i contribuenti.

Articolo 8 - Attività di verifica e di controllo

1. I Responsabili delle singole Entrate provvedono:

- al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate;

- a porre in essere gli atti ingiuntivi e gli eventuali atti sanzionatori disciplinati dalla legge e dal presente regolamento qualora nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo, rilevi un inadempimento del debitore.

- ad invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti, qualora non sussistano prove certe dell'inadempimento del debitore interessato, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13 concernenti la partecipazione al procedimento amministrativo.

3. Il rapporto con l'utenza è garantito, da:

a) il Servizio Risorse Finanziarie — Ufficio delle Entrate, per quanto attiene alle entrate di natura tributaria di cui al precedente art. 2 comma 1 lett. a);

b) i diversi Servizi di cui all'art. 6 comma 1, per quanto attiene le entrate patrimoniali di natura non tributaria di competenza dell'Ente di cui al precedente art. 2 comma 1 lett. da b) a h), in qualità di Strutture Operative afferenti la gestione delle attività di amministrazione diretta attiva dalle quali vengono generate.

4. Al contribuente sottoposto a verifiche fiscali sono salvaguardati i diritti e le garanzie riconosciuti dall'art. 12 della L. 212/2000 recante "Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali"

Articolo 9 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente la Provincia si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata anche nel caso in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Articolo 10 - Attività di accertamento, liquidazione, e sanzionatoria

1. Si ha inadempimento del debitore della Provincia quando esso non esegue il versamento della somma dovuta alla scadenza determinata.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute alla Provincia non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione degli elementi utili ai fini dell'esatta individuazione del debito.
3. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio deve possedere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della L. 212/2000 concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e dalle leggi disciplinanti le singole entrate tributarie; in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il precedente comma.
4. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (p.e.c.) nei casi consentiti dalla legge.
5. Il Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile dell'Entrata.
6. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. 472/97, avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 1997 e successive modificazioni.
7. L'Ufficio preposto non procede all'applicazione delle sanzioni qualora accerti che la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando la stessa si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

8. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Provinciale, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
9. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei relativi regolamenti.
10. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario o del responsabile del Servizio

Articolo 11 - Intimazione al pagamento e costituzione in mora

1. Il Responsabile della singola entrata patrimoniale di natura non tributaria, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del presente regolamento, a seguito dell'attività di verifica e controllo di cui al precedente art. 8, deve effettuare la costituzione in mora del debitore ex art. 1219 del Codice Civile mediante intimazione al pagamento, nelle forme di cui al precedente art. 15 comma 4 nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di notificazione contenente:
 - l'indicazione del credito liquido ed esigibile e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento;
 - il termine per provvedere al versamento, non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione;
 - l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con interessi di mora ed oneri a carico del debitore e della debitrice;
2. L'atto di intimazione al pagamento deve contenere i seguenti elementi:
 - a. l'indicazione del credito nel suo esatto ammontare e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento;
 - b. le modalità di maturazione degli interessi e l'indicazione degli interessi già maturati;
 - c. il termine per provvedere al versamento, non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione;
 - d. l'avviso della possibilità di opporre ricorso alla Autorità competente, le modalità per il suo inoltro, i termini previsti per legge;
 - e. l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con interessi di mora ed oneri a carico del debitore.
3. Qualora rispetto al comma precedente vi siano casi di crediti derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, non sussiste la necessità della messa in mora.
4. L'intimazione al pagamento deve essere fatta dal Responsabile dell'entrata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di versamento e comunque entro il termine di prescrizione del credito previsto da norme di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il soggetto debitore non provveda al versamento entro la data fissata nell'intimazione di pagamento, si procede alla riscossione coattiva del credito con le modalità indicate nel successivo Titolo V.

Articolo 12 - Interessi inerenti la materia delle entrate di natura tributaria.

1. Gli interessi sui tributi provinciali sono dovuti nella misura pari al tasso d'interesse legale ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, conformemente a quanto previsto dal disposto di cui all'art. 13 della Legge 13 maggio 1999 n. 133 ("Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi") o a quello stabilito dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 13 - Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura patrimoniale e tributaria, e per le sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni di pagamenti dovuti superiori a € 500,00 (euro cinquecento/00), alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;

- b) durata massima di dodici mesi;
 - c) presentazione di idonea garanzia, nel caso di importi superiori a € 10.000,00 (EURO diecimila/00)
2. La dilazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 1 punto percentuale, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
3. Le dilazioni concesse per pagamenti non superiori a € 3.500,00 non comportano maggiorazione di interessi. Per importi superiori si applicano gli interessi di cui al comma precedente
4. La dilazione o rateazione è concessa in ragione:
- a) dell'entità del debito e del reddito complessivo annuo ai fini dell' IRPEF;
 - b) del numero dei familiari a carico, considerando che nell'ipotesi di familiari a carico di più soggetti si procede proporzionalmente.
4. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione o dilazione, tramite apposita modulistica, al Responsabile della singola entrata, e per conoscenza al Servizio Risorse Finanziarie — Ufficio delle Entrate, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di avvenuta notificazione dell'atto impositivo, a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al precedente comma 3.
5. In caso di omesso pagamento di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio accordato, con il conseguente obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Qualora dopo tale termine il debitore risulti insolvente, il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito.
6. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento, è il Responsabile della singola Entrata che provvede con apposita propria determinazione.
7. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, con esclusione dell'avvenuta iscrizione a ruolo regolata dall'art. 19 e seguenti del DPR 602/1973, eventuali dilazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dalla Provincia. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 10.000,00 (EURO diecimila/00), è necessaria l'emissione di idonea garanzia. Si applica l'art. 8 comma 4 della legge 212/2000.
8. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento, qualora sia iniziata la procedura di riscossione coattiva, è il *Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie — Ufficio delle Entrate*, previa istruttoria del Responsabile della singola entrata.
9. Il debitore deve presentare istanza di dilazione della somma iscritta al ruolo, tramite apposita modulistica, alla Servizio Risorse Finanziarie — Ufficio delle Entrate, e per conoscenza al Servizio che gestisce la singola entrata, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di avvenuta notificazione della cartella di pagamento, a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al precedente comma 3.
10. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 10.000,00 (EURO diecimila/00), è necessaria la prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da banche, assicurazioni, intermediari finanziari iscritti agli albi previsti dalla normativa vigente. Si applicano i limiti, le condizioni e le modalità previste per la garanzia fideiussoria prestata ai fini delle partecipazioni a procedure di gara ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).
11. Al soggetto decaduto dal beneficio ai sensi del comma 5 o del comma 9 del presente articolo, non può essere concessa una nuova dilazione per i successivi tre anni.
12. Nel caso di crediti verso Enti o Società di intera proprietà pubblica, il cui interesse locale sia riconosciuto con Decreto Presidenziale, indipendentemente dal loro ammontare, al fine di evitare la crisi delle medesime, possono essere accolte richieste di dilazioni, anche senza l'acquisizione di garanzia, sempre nel limite massimo di 12 mesi dalla concessione della dilazione e con il riconoscimento degli interessi legali, a condizione che ogni inadempimento alla dilazione concessa comporti l'immediata attivazione delle azioni di recupero.

Articolo 14 - Rimborsi

1. Il soggetto interessato può richiedere il rimborso delle somme non dovute entro il termine stabilito dalla legge o dai regolamenti, al Servizio competente agli atti amministrativi ed alla gestione della singola entrata, utilizzando la apposita modulistica.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata, a pena di inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione e dei motivi che legittimano la richiesta di rimborso totale e/o parziale..
3. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, ~~l'Unità di~~ il Servizio competente alla gestione della singola entrata procede all'esame della medesima e comunica, mediante nota raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, il provvedimento amministrativo di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Nell'ipotesi di inerzia dell'Amministrazione trascorsi i 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, la stessa si intende rifiutata tacitamente ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. g del D.Lgs. n. 546/1992.
4. La proroga dei termini di decadenza comporta anche la proroga dei termini per le richieste di rimborso, qualora sia consentito dalla legge.
5. Il termine di cui al comma precedente è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari al fine del compimento dell'attività istruttoria.
6. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare maturano nei termini e nella misura previsti dall'art. 1224 cod.civ..
7. Per le entrate aventi natura tributaria e non, erroneamente versate, non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore ad euro 12,00 (dodici euro).

TITOLO IV - TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Articolo 15 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni di natura tributaria.

1. La Provincia esercita la potestà regolamentare in materia di tributi adeguando i propri regolamenti, e le conseguenti azioni di amministrazione diretta attiva in materia, ai principi generali dell'ordinamento tributario dettati dalla Legge 17 Luglio 2000 n. 212, "Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti".
2. I regolamenti che contengono disposizioni di natura tributaria devono fare menzione dell'oggetto nel titolo, ed i singoli articoli, nella corrispondente rubrica, devono indicare in modo specifico l'oggetto delle relative disposizioni.
3. Qualora i singoli regolamenti contengano richiami a disposizioni appartenenti ad altre fonti normative, essi devono anche riportare il contenuto delle stesse.
4. Le disposizioni modificative dei singoli regolamenti devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

Articolo 16 - Efficacia temporale delle disposizioni normative di natura tributaria.

1. Le disposizioni normative di natura tributaria non hanno effetto retroattivo.

2. Le disposizioni normative di natura tributaria non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti
3. I termini di prescrizione e decadenza possono essere prorogati solo sulla base di disposizioni di legge.

Articolo 17 - Rapporti con il contribuente e principio di informazione.

1. I rapporti tra il contribuente e la Provincia sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Nella gestione operativa in materia di entrate tributarie, l'Amministrazione imposta i rapporti con l'utenza improntandoli a criteri di semplificazione, trasparenza e pubblicità dei procedimenti e dei provvedimenti.
2. La Provincia assume idonee iniziative volte a consentire la completa conoscenza delle disposizioni di natura regolamentare emanate dalla stessa in materia di tributi e di altre tipologie di entrate, predisponendone la disponibilità di libera consultazione presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dell'Ente; assume inoltre idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
3. In ordine alle comunicazioni/istanze dirette all'Amministrazione Provinciale, salvo diversa disposizione di legge, fa fede la data sul timbro postale.
4. La Provincia pubblica nei modi di legge e sul proprio sito istituzionale tutti gli atti regolamentari attinenti le entrate tributarie.

Articolo 18 - Conoscenza dei provvedimenti amministrativi e principio di semplificazione della documentazione amministrativa.

1. Il Responsabile delle singole entrate tributarie dell'Amministrazione Provinciale deve:

- a) assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diverse dal loro destinatario.
- b) assumere iniziative rivolte a garantire che ogni tipologia di comunicazione e di documentazione afferente la materia tributaria sia messa a disposizione del contribuente in tempi utili e con le modalità più facilmente comprensibili da parte del contribuente.

2. La Provincia non può richiedere al contribuente documentazioni ed informazioni già in suo possesso o in possesso di altre Amministrazioni qualora il contribuente non sia tenuto a conservarle. Nel caso l'Ufficio della Pubblica Amministrazione a cui venga richiesta d'ufficio la documentazione/informazione non provveda ad inoltrarla alla Provincia entro i trenta giorni successivi dal ricevimento dell'istanza, l'Amministrazione Provinciale informerà il contribuente di provvedere direttamente. Parimenti, devono essere accertati d'ufficio gli stati, i fatti e le qualità del soggetto, che l'Amministrazione Provinciale è tenuta a certificare direttamente nell'ambito delle funzioni d'istituto.

Articolo 19 - Chiarezza e motivazione dei provvedimenti amministrativi.

1. I provvedimenti amministrativi concernenti le entrate tributarie della Provincia, e gli atti dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- a) l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in ordine all'atto notificato o comunicato e il nominativo del Responsabile del Procedimento Amministrativo;
- b) l'Organo o l'Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'Organo Giurisdizionale o l'Autorità Amministrativa cui è possibile ricorrere.

Articolo 20 - Diritto di Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente, in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni di natura tributaria, può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Provinciale circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie riferite a casi concreti e personali con esposizione, in modo chiaro ed univoco del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare.

2. L'istanza di interpello è redatta in carta libera ed è inoltrata al Servizio Risorse Finanziarie — Ufficio delle Entrate, competente in materia di tributi, a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec.

3. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati anagrafici e fiscali del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete ed obiettive condizioni di incertezza, con l'indicazione delle disposizioni normative che secondo il parere del contribuente generano tali condizioni;
- c) l'esposizione, chiara ed univoca, della soluzione interpretativa e del comportamento che il contribuente ritiene di adottare con riferimento al caso prospettato;
- d) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale;
- e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

4. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, non in possesso dell'Amministrazione Provinciale.

5. Nel caso in cui la documentazione allegata all'istanza di interpello risulti incompleta, l'Ufficio delle Entrate richiede al soggetto istante l'integrazione della stessa; in tale ipotesi il termine di cui al successivo comma è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.
6. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del singolo tributo.
7. L'Amministrazione risponde alle istanze di interpello, in forma scritta e motivata entro novanta giorni dalla data di ricezione delle stesse, ed entro centoventi giorni decorrenti dalla stessa data di arrivo qualora le fattispecie da esaminare debbano richiedere il coinvolgimento di Soggetti Estranei all'Amministrazione Provinciale.
8. La risposta da parte dell'Amministrazione ha efficacia solo nei confronti del contribuente che l'ha formulata e limitatamente alla fattispecie concreta oggetto della stessa.
9. Nell'ipotesi in cui la risposta scritta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 7, si intende che l'Amministrazione Provinciale concordi con l'interpretazione o con il comportamento prospettato nell'istanza di interpello dal soggetto richiedente.
10. Soltanto in ordine alla specifica questione oggetto della richiesta di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative al contribuente che non abbia ricevuto risposta scritta dall'Amministrazione entro il termine di cui al comma 7.
11. Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello presupponga un'interpretazione autentica delle norme regolamentari da parte del Consiglio Provinciale, che ha approvato le norme stesse, il Responsabile della gestione delle entrate tributarie sottopone entro 60 giorni dal ricevimento della stessa la questione allo stesso Consiglio Provinciale, affinché quest'ultimo detti gli indirizzi interpretativi. Il termine di cui al comma 7 rimane sospeso fino alla ricezione della risposta da parte del Consiglio Provinciale.
12. Nell'ipotesi in cui la questione oggetto dell'istanza di interpello da parte del contribuente coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il Responsabile della gestione delle entrate tributarie può rivolgere, entro i quindici giorni successivi alla ricezione della stessa, richiesta di interpello formale in merito alla questione sollevata all'Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale della Toscana, con contemporanea comunicazione al soggetto istante. Il termine di cui al comma 7 rimane sospeso fino alla ricezione della risposta da parte della Direzione Regionale delle Entrate.
13. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti della Provincia stessa o nel caso il suo comportamento sia stato determinato da fatti conseguenti a ritardi, omissioni o errori della Provincia.
14. Il Responsabile del procedimento relativo all'istanza di interpello è il Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie – Entrate Tributarie.

TITOLO V - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 21 - Forme e procedure di riscossione coattiva, formazione dei ruoli

1. Le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo l'inutile decorso del termine assegnato per adempiere con l'intimazione di pagamento di cui agli artt. 10 e 11.
2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre tipologie di entrate patrimoniali non aventi natura tributaria, avviene, ordinariamente:
 - a) attraverso la procedura prevista con D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (c.d. "riscossione mediante ruolo") concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, tenuto conto di quanto previsto dai Decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999, concernenti rispettivamente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione.
 - b) nelle forme di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

3. La scelta della diversa forma di riscossione è demandata al Responsabile della singola entrata.
4. La firma e la responsabilità dell'atto ingiuntivo per la riscossione coattiva delle singole entrate è di competenza del Responsabile competente alla gestione della singola entrata.
5. I ruoli vengono compilati dal Servizio Risorse Finanziarie — Ufficio delle Entrate, sulla base di apposite e dettagliate comunicazioni dei singoli Servizi, corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
6. Resta impregiudicata per il contribuente, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, per le entrate patrimoniali non di natura tributaria.

Articolo 22 - Procedure relative all'abbandono del credito, rimborsi e transazioni

1. In conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 129/1999, recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità:
 - a) non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione al ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi provinciali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo fisso di euro 12,00 (dodici euro), fatti salvi successivi adeguamenti di legge;
 - b) la disposizione di cui al precedente punto a) non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo;
 - c) le disposizioni di cui al precedente punto a) non si applicano ai crediti per tributi provinciali esigibili, dalla Provincia o da soggetti terzi, contestualmente ad altre somme che ne costituiscono la base imponibile, quali ad esempio le addizionali provinciali, il tributo per l'esercizio di funzioni di tutela, prevenzione e igiene dell'ambiente, e l'imposta sulle assicurazioni di responsabilità civile di conduzione autoveicoli.

TITOLO VI- ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 23 - Tutela giudiziaria

1. La tutela giudiziaria dell'Amministrazione Provinciale per controversie connesse ai procedimenti di accertamento e di riscossione delle entrate è affidata al Servizio Affari Legali.
2. Nei procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie nei quali la Provincia è parte, in qualità di soggetto che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto, nei cui confronti è proposto il ricorso della parte ricorrente, essa sta in giudizio ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 546/1992 e s.m.i..

Articolo 24 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale nel processo tributario

1. la conciliazione giudiziale può essere esperita per qualsiasi tributo devoluto alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.
2. la conciliazione può avere luogo solo davanti alla Commissione provinciale e non oltre la prima udienza.
3. la conciliazione può essere totale o parziale, cioè può riguardare solo alcuni aspetti della controversia.
 - la proposta della conciliazione, sia totale che parziale, può provenire da ciascuna delle parti del processo e cioè dalla parte ricorrente (il debitore che ha proposto il ricorso) o dalla parte resistente (Provincia).

4. la proposta della conciliazione, sia totale che parziale, può provenire da ciascuna delle parti del processo e cioè dalla parte ricorrente (debitore che ha proposto il ricorso) o dalla parte resistente (Provincia).
5. la conciliazione giudiziale nel processo tributario è meglio disciplinata dall'art. 48 del D. Lgs. 546/1992 e s.m.i..
6. Il Servizio Affari Legali, che nell'ambito del processo tributario tutelano le ragioni della Provincia, su parere del Responsabile dell'Entrata, come definito dall'art. 12 del presente Regolamento, stabiliscono le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui al citato articolo 48 del D. Lgs. 546/92 e s.m.i.

Articolo 25 - Autotutela

1. In tema di autotutela si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Provinciale di Organizzazione degli Uffici e dei servizi. approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 93/17.06.2016 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 26 - Accertamento con adesione

1. Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento si applica, anche per le entrate tributarie della provincia, la norma dettata dall'art. 50 L. n. 449/97 in materia di accertamento con adesione in quanto compatibile.

Articolo 27 Reclamo/Mediazione

1. Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento si applica, anche per le entrate tributarie della provincia, la norma dettata dall'art. 17- bis del D.Lgs. 546/92 introdotta con l'art. 39 del D.L. 98 del 6 luglio 2011 e s.m.i. in materia di reclamo e mediazione in quanto compatibile.

Articolo 28- Ravvedimento operoso per le entrate di natura tributaria

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dal disposto di cui all'art. 13 comma 1 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, si applicano a fronte di una violazione di norma tributaria che non risulti già essere stata constatata dall'organismo accertatore, e comunque non risultino essere stati avviati i procedimenti amministrativi di accertamento in ordine ai quali il soggetto interessato abbia avuto formale conoscenza.
2. La riduzione della sanzione si applica nelle misure stabilite dall'art. 13 comma 1 del D. Lgs. 472/97 coordinato con il D.Lgs. 471/97.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo. ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.
6. La violazione regolarizzata attraverso l'istituto del Ravvedimento Operoso, ai sensi del disposto di cui all'art. 7 comma 3 del D. Lgs. n. 472/1997. non costituisce un precedente rilevante in base al quale l'Ufficio preposto può procedere all'aumento (fino alla metà) della sanzione amministrativa inflitta in caso di accertamento di violazioni della stessa indole, né comporta alcuna possibilità di applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 21 dello stesso D. Lgs. n. 472/1997.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Articolo 30 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.
2. Le disposizioni favorevoli al contribuente contenute nel presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data di esecutività della Deliberazione con cui si approva il presente provvedimento.